

PREMESSA SEZIONE 29 - Conferimento a impianto di trattamento autorizzato

Edizione 2020

1. FINALITA'

Con l'edizione 2020 la presente sezione, proposta per la prima volta in forma sperimentale nel 2019 è stata aggiornata nei suoi contenuti attraverso gli opportuni confronti con il mercato. Tale sezione mira infatti a soddisfare le richieste degli operatori del settore per la definizione delle valutazioni di costo in materia di trattamento del materiale di rifiuto proveniente da lavorazioni edili o affini. In essa si forniscono indicazioni di costo anche per alcuni rifiuti speciali, pericolosi, in funzione della loro classificazione CER. Grazie all'esperienza attuativa di quanto proposto da parte degli uffici tecnici delle amministrazioni territoriali pubbliche, è stato possibile aggiornare i contenuti iniziali anche affinandone le valutazioni e le condizioni applicative connesse.

La stesura adottata è stata curata dalla Regione Piemonte, Settore Infrastrutture e Pronto Intervento (referenti Marianna MATTA e Lucia BONTEMPO).

Quanto proposto, riconoscendo il carattere di pubblico interesse inevitabilmente connesso ad una corretta gestione del materiale di scarto/rifiuto, fornisce indicazioni operative utili per la stima dei presumibili costi connessi al ciclo di gestione degli stessi, con particolare riferimento al costo di trattamento necessario (recupero/riciclo ovvero smaltimento definitivo).

Come noto la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti richiede l'attuazione di politiche, procedure e metodologie volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale, coinvolgendo quindi la fase di raccolta, trasporto, trattamento (recupero o smaltimento finale) fino al riutilizzo/riciclo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute umana e l'impatto sull'ambiente.

In particolare, come già richiamato nell'Allegato A - Nota metodologica del prezzo, occorre attenersi ai criteri di priorità gestionale contenuti nel novellato articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". A fronte di una indicazione primaria relativa alla necessità di ridurre la produzione dei rifiuti, tale articolo prevede nello specifico che venga puntualmente valutata prioritariamente la possibilità di reimpiego e/o recupero dei materiali, considerando lo smaltimento dei rifiuti in discarica come ultima ed estrema soluzione. In particolare la possibilità di un eventuale recupero dovrà essere valutata anche nel caso in cui i rifiuti siano sottoposti a procedimenti di selezione o trattamento.

Pertanto, la messa a discarica del materiale proveniente da attività di costruzione e demolizione potrà essere ammessa solamente laddove si evinca da apposita relazione che non sia realizzabile da un punto di vista tecnico, economico e ambientale una diversa soluzione.

Il titolo proposto, "Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato", è stato individuato in coerenza con tale principio, intendendo evidenziare la prioritaria scelta di conferimento del materiale di risulta presso centri autorizzati al trattamento, recupero, riciclo del materiale stesso, residuando al minimo l'eventuale conferimento a discarica autorizzata, ossia a centro presso il quale il materiale verrebbe depositato in maniera definitiva e permanente.

2. CONTENUTI, STRUTTURAZIONE E RELATIVO UTILIZZO DELLA SEZIONE

Nel rispetto del più generale principio europeo di prevenzione "Chi inquina paga" (Direttiva 2014/35/CE) con riferimento al potenziale costo connesso alla gestione e allo smaltimento del materiale di risulta, possono identificarsi potenzialmente alcune componenti:

- A. costi di conferimento a impianto di trattamento/smaltimento (discarica) autorizzato - dipendenti dal tipo di rifiuto e definiti dai tariffari dei singoli impianti, generalmente classificati in base ai codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER);
- B. tributi speciali per il deposito in impianto di trattamento/smaltimento/discarica autorizzata - definiti a livello regionale (L.R. n. 16 del 29/07/2016);
- C. costi di carico, trasporto e scarico in impianto di trattamento/smaltimento (discarica) autorizzato.

La presente sezione fornisce indicazioni di costo medio relativamente alla sola componente di cui al punto A - Costi di conferimento a impianto di trattamento/smaltimento/discarica autorizzata, attraverso la definizione di un costo medio ricavato da apposite indagini di mercato tra gli impianti dislocati sul territorio regionale nonché da listini vigenti sulle aree interessate per lavorazioni analoghe.

L'attuale proposta comprende l'articolazione delle possibili voci di rifiuto, proveniente da lavorazioni edili o affini, in coerenza con il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) di cui alla normativa vigente in materia, che prevede una classificazione del materiale in funzione del processo produttivo da cui è originato. Come già sopra richiamato con la presente edizione si forniscono indicazioni di costo per alcuni rifiuti speciali, anche pericolosi, in funzione della loro classificazione CER.

Le risultanze delle indagini finora condotte hanno consentito di fornire i valori di costo per lo smaltimento in particolare di alcune categorie di Codici CER corrispondenti alle seguenti classi:

- Classe 15: Rifiuti da imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);
- Classe 16: Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco;
- Classe 17: Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati);
- Classe 20: Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili a prodotti da attività commerciali ed industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.

Si è infatti ritenuto utile riportare un quadro il più possibile completo pur nella consapevolezza che la provenienza del rifiuto dal settore edile (Classe CER 17: rifiuto da costruzione e demolizione - C&D - anche detto "Rifiuto inerte") risulta essere preponderante rispetto al più generale ambito dei rifiuti speciali non pericolosi¹.

I valori economici indicati, comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%), potranno essere oggetto di offerta da parte dell'operatore economico, al pari di tutte le altre voci di lavorazione inerenti la realizzazione di un'opera pubblica, nell'ambito della procedura di affidamento dell'esecuzione dell'opera medesima.

Alcune voci per smaltimenti di materiali sono attualmente proposte sprovviste di valutazione economica, in quanto allo stato attuale non si dispone di sufficienti dati di indagine.

Per tali voci di costo, per voci che presentano particolari situazioni di mercato o per voci non contemplate nel presente elenco, nel rispetto dei

presupposti sopra citati, sarà onere del progettista la definizione di un valore congruo tramite redazione di opportune analisi dei costi complete e desunte da indagini di mercato, nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente in materia (ex art. 32 c. 4 del D.P.R. 207/10).

A margine si ricorda che relativamente alle altre componenti di costo di gestione del rifiuto di cui alle sopra richiamate lettere B. e C., non comprese nella presente sezione tematica, qualora necessarie nell'ambito della singola procedura realizzativa, le stesse dovranno essere oggetto di idonea valutazione. In particolare:

- tributo speciale dovuto per il deposito in smaltimento (discarica) autorizzato: qualora necessario, dovrà essere quantificato sulla base delle tariffe regionali vigenti² e contenuto nel più generale ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento in esame³ (si invita alla lettura della nota sottostante);
- costi di carico, trasporto e scarico presso i centri di smaltimento/discariche autorizzate: generalmente inclusi nei costi di lavorazione previsti nelle diverse sezioni tematiche del prezzario regionale (scavi, demolizioni, scarifiche di pavimentazioni in genere etc.), come da esplicita indicazione presente a livello di descrittivo della voce medesima; pertanto esclusivamente in assenza di quanto sopra indicato tali costi dovranno essere oggetto di specifica valutazione economica.

Infine di evidenza che per la corretta esecuzione delle operazioni di gestione del rifiuto, in fase esecutiva, il trattamento/smaltimento ipotizzato in fase progettuale dovrà essere certificato dall'operatore economico mediante la presentazione di idonea documentazione, nel rispetto della normativa vigente, alla Direzione lavori che procederà con la contabilizzazione relativa (formulario di identificazione rifiuti, certificato di avvenuto smaltimento etc.).

3. SVILUPPI

Data la peculiarità della sezione sperimentale, successivi approfondimenti e sviluppi richiederanno lo svolgimento di ulteriori indagini e studi, sia per l'implementazione delle valutazioni economiche ad oggi proposte sia per il costante aggiornamento di merito delle normative di settore vigenti.

I prezzi sono comprensivi del 26,50% (15% + 10%) per spese generali ed utili di impresa.

La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali n. 26 del 22 maggio 2020, nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza maggio 2020).

Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-pubbliche/prezzario/prezzario-regione-piemonte-manodopera-applicata.

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alla tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle

tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

Nota (1): Regione Piemonte, Direzione Ambiente, "Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali PRRS" (D.C.R. 253-2215 del 16 gennaio 2018).

Nota (2): In attuazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2018 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7", articolo 15 comma 1 lettera b), a decorrere dal 1 gennaio 2019 l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è determinato moltiplicando il quantitativo dei rifiuti conferiti espresso in chilogrammi per gli importi di seguito indicati:

1) 0,009 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;

2) 0,02582 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi; tale importo è ridotto a 0,01291 euro per ogni chilogrammo di rifiuti urbani e per i rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;

3) 0,019 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi; tale importo è ridotto a 0,010 euro per ogni chilogrammo di rifiuti contenenti amianto ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi.

E' opportuno ricordare che fino al 1 gennaio 2019 tali importi, sebbene previsti dalla regolamentazione regionale in materia, non sono stati versati dai gestori delle imprese di stoccaggio definitivo in virtù della sospensione di efficacia attuata con le leggi di bilancio statali (2016, 2017 e 2018). Poiché la legge statale di bilancio 2019 non ha più previsto tale sospensiva, a tutti gli effetti sono entrate in vigore le nuove tariffe dei tributi dovuti (cosiddetta ecotassa).

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito regionale www.regione.piemonte.it/web/temi/tributi/irba-ecotassa-altri-tributi/tributo-speciale-per-conferimento-discardica-dei-rifiuti-solidi-cd-ecotassa.

Nota (3): Articolo 16 "Quadri economici" comma 12 del D.P.R.n. 207/10, allo stato attuale confermato nel documento bozza del decreto sui contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali da predisporre ai sensi dell'articolo 23 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Sezione 29: Conferimento a impianto di trattamento autorizzato

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
29	29	Conferimento a impianto di trattamento autorizzato					
29	29.P05	RIF. CODICE CER CLASSE 15: RIFIUTI DA IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)					
29	29.P05.A05	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) (rif. codice CER 15 01)					
29	29.P05.A05.005	imballaggi di carta e cartone (rif. codice CER 15 01 01)	t	30,54			
29	29.P05.A05.010	Imballaggi di plastica (rif. codice CER 15 01 02)	t	122,12			
29	29.P05.A05.015	Imballaggi di legno (rif. codice CER 15 01 03)	t	122,12			
29	29.P05.A05.020	Imballaggi metallici (rif. codice CER 15 01 04)	t				
29	29.P05.A05.025	imballaggi in materiali misti (rif. codice CER 15 01 06)	t	203,54			
29	29.P05.A05.030	imballaggi in vetro (rif. codice CER 15 01 07)	t	50,89			
29	29.P05.A10	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi (rif. codice CER 15 02)					
29	29.P05.A10.005	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 (rif. codice CER 15 02 03)	t				
29	29.P10	RIF. CODICE CER CLASSE 16: RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO					
29	29.P10.A05	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) (rif. Codice CER 16 01)					
29	29.P10.A05.005	pneumatici fuori uso (rif. codice CER 16 01 03)	t	203,54			
29	29.P10.A05.010	filtri dell'olio (rif. codice CER 16 01 07)	t	203,54			
29	29.P10.A05.015	metalli ferrosi (rif. codice CER 16 01 17)	t	81,42			
29	29.P10.A10	batterie ed accumulatori (rif. codice CER 16 06)					
29	29.P10.A10.005	batterie al piombo (rif. codice CER 16 06 01)	t				

Sezione 29: Conferimento a impianto di trattamento autorizzato

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
29	29.P15	RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)					
29	29.P15.A05	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)					
29	29.P15.A05.005	cemento (rif. codice CER 17 01 01)	t	8,15			
29	29.P15.A05.010	mattoni (rif.codice CER 17 01 02)	t	8,15			
29	29.P15.A05.015	mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01 03)	t	8,15			
29	29.P15.A05.020	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose (rif.codice CER 17 01 06)	t				
29	29.P15.A05.025	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 17 01 07)	t	8,65			
29	29.P15.A10	legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)					
29	29.P15.A10.005	legno (rif. codice CER 17 02 01)	t	81,42			
29	29.P15.A10.010	vetro (rif. codice CER 17 02 02)	t	50,89			
29	29.P15.A10.015	plastica (rif. codice CER 17 02 03)	t	76,33			
29	29.P15.A10.020	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati (rif. codice CER 17 02 04)	t				
29	29.P15.A15	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03)					
29	29.P15.A15.005	miscele bituminose contenenti catrame di carbone (rif.codice CER 17 03 01)	t				
29	29.P15.A15.010	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)	t	8,15			
29	29.P15.A20	metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04)					
29	29.P15.A20.005	alluminio (rif.codice CER 17 04 02)	t				
29	29.P15.A20.010	piombo (rif.codice CER 17 04 03)	t				
29	29.P15.A20.015	ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05)	t	50,89			
29	29.P15.A20.020	metalli misti (rif.codice CER 17 04 07)	t				
29	29.P15.A20.025	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose (rif.codice CER 17 04 09)	t				
29	29.P15.A20.030	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose (rif.codice CER 17 04 10)	t				

Sezione 29: Conferimento a impianto di trattamento autorizzato

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
29	29.P15.A20.035	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 (rif.codice CER 17 04 11)	t				
29	29.P15.A25	terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)					
29	29.P15.A25.005	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose (rif.codice CER 17 05 03)	t	203,54			
29	29.P15.A25.010	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)	t	9,16			
29	29.P15.A25.015	materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose (rif.codice CER 17 05 05)	t				
29	29.P15.A25.020	materiale di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 (rif.codice CER 17 05 06)	t				
29	29.P15.A25.025	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose (rif.codice CER 17 05 07)	t				
29	29.P15.A25.030	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 (rif.codice CER 17 05 08)	t	8,15			
29	29.P15.A30	materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto (rif.codice CER 17 06)					
29	29.P15.A30.005	materiali isolanti contenenti amianto (rif.codice CER 17 06 01)	t				
29	29.P15.A30.010	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (rif.codice CER 17 06 03)	t	203,54			
29	29.P15.A30.015	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 (rif.codice CER 17 06 04)	t				
29	29.P15.A30.020	materiali da costruzione contenenti amianto (rif.codice CER 17 06 05): lastre e manufatti su pallet	t	305,31			
29	29.P15.A30.025	materiali da costruzione contenenti amianto (rif.codice CER 17 06 05): materiali e manufatti vari da trattare con big-bag	t	437,61			
29	29.P15.A35	materiali da costruzione a base di gesso (rif.codice CER 17 08)					
29	29.P15.A35.005	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose (rif.codice CER 17 08 01)	t				

Sezione 29: Conferimento a impianto di trattamento autorizzato

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
29	29.P15.A35.010	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 (rif.codice CER 17 08 02)	t	101,77			
29	29.P15.A40	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09)					
29	29.P15.A40.005	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) (rif.codice CER 17 09 02)	t				
29	29.P15.A40.010	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose (rif.codice CER 17 09 03)	t				
29	29.P15.A40.015	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04)	t	8,65			
29	29.P15.A40.020	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03(rif.codice CER 17 09 04) - Da sottoporre a cernita	t	101,77			
29	29.P20	RIF. CODICE CER CLASSE 20: RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA					
29	29.P20.A05	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) (rif.codice CER 20 01)					
29	29.P20.A05.005	carta e cartone (rif.codice CER 20 01 01)	t				
29	29.P20.A05.010	vetro (rif.codice CER 20 01 02)	t				
29	29.P20.A05.015	abbigliamento (rif.codice CER 20 01 10)	t				
29	29.P20.A05.020	prodotti tessili (rif.codice CER 20 01 11)	t				
29	29.P20.A05.025	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (rif.codice CER 20 01 27)	t	508,85			
29	29.P20.A05.030	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 (rif.codice CER 20 01 28)	t				

Sezione 29: Conferimento a impianto di trattamento autorizzato

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
29	29.P20.A05.035	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (rif.codice CER 20 01 33)	t				
29	29.P20.A05.040	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 (rif.codice CER 20 01 34)	t				
29	29.P20.A05.045	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (rif.codice CER 20 01 35)	t				
29	29.P20.A05.050	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (rif.codice CER 20 01 36)	t	244,27			
29	29.P20.A05.055	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (rif.codice CER 20 01 38)	t				
29	29.P20.A05.060	plastica (rif.codice CER 20 01 39)	t				
29	29.P20.A05.065	metallo (rif.codice CER 20 01 40)	t	81,42			
29	29.P20.A10	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) (rif.codice CER 20 02)					
29	29.P20.A10.005	rifiuti biodegradabili (rif.codice CER 20 02 01)	t	91,60			
29	29.P20.A15	altri rifiuti urbani (rif.codice CER 20 03)					
29	29.P20.A15.005	rifiuti urbani non differenziati (rif.codice CER 20 03 01)	t	132,31			
29	29.P20.A15.010	residui della pulizia stradale (rif.codice CER 20 03 03)	t	152,66			
29	29.P20.A15.015	rifiuti ingombranti (rif.codice CER 20 03 07)	t	193,37			
29	29.A05	ANALISI PRELIMINARE SUI MATERIALI					
29	29.A05.A05	Test di cessione					
29	29.A05.A05.005	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso i materiali contenenti amianto	cad	254,43			